

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 38_2021 DEL 28 SETTEMBRE 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di agosto 2021	2
SCADENZARIO SETTEMBRE 2021	3
30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO	3
30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS	3
30 SETTEMBRE: COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO PER IL 2° ACCONTO IRPEF DA 730	3
SCADENZARIO OTTOBRE 2021	4
16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI*	4
16 OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*	4
20 OTTOBRE: CONTRIBUTI PREVIDAI	5
20 OTTOBRE: CONTRIBUTI FONDO COMETA	5
31 OTTOBRE: MODELLO 770/2021**	5
31 OTTOBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO**	5
31 OTTOBRE: DENUNCIA UNIEMENS**	5
FESTIVITÀ	6
SETTEMBRE 2021	6
OTTOBRE 2021	6
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	7
BANDO ISI 2020: PUBBLICATE LE REGOLE TECNICHE PER L'ACCESSO ALLO SPORTELLO INFORMATICO	7
GIURISPRUDENZA: QUANDO L'OMESSA DENUNCIA PER CONTATTO INDIRETTO COVID PUÒ DETERMINARE IL LICENZIAMENTO	9
INFORTUNIO IN ITINERE NEGATO SE IL DIPENDENTE ACCOMPAGNA A CASA UN COLLEGA	10
FOCUS	12
L'EVOLUZIONE DIGITALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: ADDIO ALLE CREDENZIALI FISCONLINE	12
IL QUESITO DEL MESE	14
CONGEDO PARENTALE	14
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	15
PENSIONE COMPLEMENTARE ESTERA: VIA LIBERA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI	15
CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE REDDITUALE	19
RECUPERO CREDITI PER DANNO ERARIALE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI	24

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di agosto 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 agosto 2021 al 14 settembre 2021, è pari a 2,759531.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,108138
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	1,578079
giugno 2021	giovedì 15 luglio	1,849707
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	2,267962
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	2,759531
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO SETTEMBRE 2021

30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 SETTEMBRE: COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO PER IL 2° ACCONTO IRPEF DA 730

Scade il 30/09, l'eventuale comunicazione al datore di lavoro da parte di dipendenti e di lavoratori parasubordinati, di non voler effettuare o di volere effettuare in misura inferiore al dovuto l'acconto Irpef sull'anno corrente, risultante da modello 730/4.

SCADENZARIO OTTOBRE 2021

16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;
- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 OTTOBRE: CONTRIBUTI PREVINDAI

Scade il 20 ottobre il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 ottobre deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

20 OTTOBRE: CONTRIBUTI FONDO COMETA

Entro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente.

Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 ottobre se cartacea- trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell'abbinamento dei contributi.

31 OTTOBRE: MODELLO 770/2021**

Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod. 770/2021 mediante invio telematico direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

31 OTTOBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO**

Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 OTTOBRE: DENUNCIA UNIEMENS**

Idatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*Termine posticipato a lunedì 18 ottobre in quanto cadente di sabato.

**Termine posticipato a lunedì 2 novembre in quanto cadente di domenica.

FESTIVITÀ

SETTEMBRE 2021

Nessuna festività prevista

OTTOBRE 2021

Nessuna festività prevista

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

BANDO ISI 2020: PUBBLICATE LE REGOLE TECNICHE PER L'ACCESSO ALLO SPORTELLO INFORMATICO

L'INAIL, in attuazione dell'art. 95, co. 6-bis del D.L. n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ed in conformità all'art. 11, co. 5 del D. Lgs. n. 81/2008, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, grazie alla pubblicazione del Bando ISI 2020 in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, l'INAIL rinnova il proprio impegno a sostegno del miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione delle imprese che scelgono di investire in prevenzione 211.226.450 euro di contributi a fondo perduto.

I finanziamenti sono rivolti alle imprese anche individuali, situate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le medio/grandi imprese dell'agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

Sono escluse le micro e le piccole imprese dell'agricoltura primaria, alle quali è riservato il Bando ISI Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020. I progetti finanziabili possono essere racchiusi in 4 assi di finanziamento:

- Asse di finanziamento 1 (ISI Generalista) – Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Asse di finanziamento 2 (ISI Tematica) – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- Asse di finanziamento 3 (ISI Amianto) – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse di finanziamento 4 (ISI Micro e Piccole Imprese) – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, in particolare per gli assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

- Assi 1, 2 e 3, fino al massimo erogabile di 130.000 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;
- Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000 euro.

Il 15 settembre scorso sono state pubblicate le regole tecniche per l'inoltro della domanda online e le date dell'apertura dello sportello informatico. La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, deve essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche". Le domande ammesse agli elenchi cronologici

dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione online di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. È, invece, rimandato al 30 settembre 2021 la pubblicazione dell'allegato "Tabella temporale".

In merito alle istruzioni operative l'istituto ha ricordato che la domanda di ammissione al contributo dovrà essere inviata attenendosi alle regole tecniche di funzionamento dello sportello informatico. A tal fine sono state rese note le modalità di utilizzo della procedura, gli aspetti tecnici e i comportamenti da adottare da parte dell'utente.

L'utente potrà assumere il profilo partecipante e amministratore. Il "partecipante" è la persona che materialmente utilizza la procedura informatica di invio della domanda. Il partecipante dovrà registrarsi sul sistema nei giorni precedenti alla data di apertura dello sportello informatico utilizzando l'indirizzo ottenuto dalla procedura. L'utente amministratore, designato attraverso un processo di registrazione basato sulla PEC indicata dall'azienda, avrà il potere di annullare la registrazione dei partecipanti. Successivamente all'annullamento, un nuovo partecipante potrà procedere all'auto-registrazione. Nei giorni precedenti la data di apertura dello sportello informatico, l'amministratore dovrà registrarsi nel sistema. Il partecipante che voglia procedere all'invio della domanda dovrà accertarsi di essere in possesso del codice identificativo attribuito alla domanda, di un account di posta elettronica e di un dispositivo telefonico da usare quale secondo fattore di autenticazione.

L'invio telematico della domanda di finanziamento richiede, preliminarmente, l'inserimento di alcuni elementi informativi. Le informazioni inserite potranno essere oggetto di verifica e, in caso di inserimento di informazioni non corrispondenti al vero, si procederà all'esclusione della ditta dagli elenchi cronologici.

Nei giorni antecedenti all'apertura dello sportello informatico, effettuando l'autenticazione sul portale del partecipante si accederà ad una pagina contenente informazioni di carattere generale sull'invio e un link ad una pagina web di test messa a disposizione dall'Istituto esclusivamente per verificare le condizioni di visualizzazione onde eventualmente operare un adeguamento alle proprie esigenze del browser, della risoluzione e di ogni altro parametro.

Nella fase di invio della domanda sarà visualizzabile, aggiornando la pagina, il modulo per la convalida e per l'invio della domanda. L'utente autenticato dovrà quindi inserire le informazioni integrative che saranno richieste nei campi presenti nella pagina e successivamente cliccare sul tasto "Invia".

L'invio sarà così registrato nei sistemi INAIL e farà fede ai fini della formazione degli elenchi cronologici provvisori basati sull'ordine temporale di registrazione sui sistemi INAIL. Al termine dell'operazione di invio correttamente eseguita l'utente visualizzerà un messaggio di presa in carico. Il tempo di arrivo sarà rilevato sui sistemi utilizzati da INAIL. Con successiva comunicazione sul sito www.inail.it nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 15 del bando sarà data notizia della pubblicazione degli elenchi cronologici per asse e per regione/provincia autonoma.

Vista la particolarità della procedura, l'Inail ha messo a disposizione un canale ufficiale per richiedere assistenza dall'applicativo "INAIL Risponde autenticato", raggiungibile dall'area "Supporto" del portale istituzionale.

GIURISPRUDENZA: QUANDO L'OMESSA DENUNCIA PER CONTATTO INDIRETTO COVID PUÒ DETERMINARE IL LICENZIAMENTO

Un nuovo importante principio in tema di licenziamento si sta affermando per la giurisprudenza italiana, soprattutto in considerazione dell'attuale contesto storico che il Paese sta affrontando caratterizzato dalla piena emergenza sanitaria.

Proprio in conseguenza della pandemia in atto, molteplici cambiamenti sono intervenuti nella disciplina sia a causa degli interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi due anni, che della numerosa produzione giurisprudenziale.

In particolare, secondo ciò che emerge da due recenti sentenze è che il dipendente che non informa il datore di lavoro della possibilità di un contagio da Covid-19 non sempre rischia di essere licenziato.

Secondo il Tribunale di Treviso (sentenza 278 del 7 luglio 2021) e della Corte d'appello di Palermo (sentenza 937 del 28 luglio 2021), se il contatto avuto con una persona positiva al virus è indiretto, tale da non mettere in serio pericolo la sicurezza sul lavoro, il licenziamento risulta illegittimo.

Il primo caso riguarda una lavoratrice (massaggiatrice di un ambulatorio specializzato in medicina estetica), che non aveva riferito al datore di lavoro un dialogo intercorso con una cliente dell'ambulatorio, la quale le aveva confidato la circostanza di un contatto con un positivo al Covid-19 che la figlia avrebbe avuto al suo rientro dalla Cina. Stante ciò, invece di avvisare l'ambulatorio, la dipendente si era recata direttamente dai Carabinieri, che avevano poi interpellato la cliente, la quale ha riferito circostanze diverse.

Se è vero che il dipendente è tenuto avvisare il datore di lavoro di qualsiasi situazione di pericolo cui venga a conoscenza, per i togati del Tribunale di Treviso (sentenza 278 del 7 luglio 2021) la situazione non rappresentava un serio e concreto pericolo per la sicurezza sui luoghi di lavoro sebbene all'articolo 20 del decreto legislativo 81/2008 l'infezione da Covid-19 è ricompresa tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente di lavoro.

Il giudice ha pertanto ritenuto illegittimo il licenziamento comminato alla dipendente, sebbene precisando altresì che è opportuno che i lavoratori collaborino con il datore di lavoro per evitare situazioni sanitarie di rischio, compromettendo tutto l'ambiente di lavoro.

Un caso analogo è invece quello su cui si sono pronunciati i giudici di Palermo. Nella fattispecie, per la stessa ragione è stato reintegrato in servizio un dipendente di Palermo licenziato per giusta causa per non aver informato immediatamente il datore di lavoro che la moglie aveva avuto un contatto con una collega risultata positiva al Covid-19. Il lavoratore, infatti, sebbene non avesse provveduto ad avvisare immediatamente l'azienda della situazione di rischio, aveva poi seguito la procedura di isolamento fiduciario predisposta dalla Asl competente.

In prima battuta, anche il Tribunale di primo grado aveva ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato, ma l'azienda aveva impugnato la sentenza ritenendo grave l'inadempimento del lavoratore, in quanto la violazione dell'obbligo di quarantena era tutelato penalmente dai vari Dpcm emergenziali.

INFORTUNIO IN ITINERE NEGATO SE IL DIPENDENTE ACCOMPAGNA A CASA UN COLLEGA

I giudici della Cassazione, con la sentenza n. 22180 del 3 agosto 2021, hanno negato l'infortunio in itinere occorso al lavoratore che, nel fare ritorno alla propria abitazione, deviava il percorso per motivi personali.

Il dipendente di un'azienda, nell'accompagnare a casa un proprio collega al termine della giornata di lavoro, restava vittima di un incidente stradale. Poiché l'INAIL negava l'indennizzo per infortunio in itinere, la moglie citava in giudizio l'istituto previdenziale al fine di vedersi riconosciuta la rendita e l'assegno ai superstiti previsti dall'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965. Tuttavia, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, rilevava come la domanda della moglie dovesse essere rigettata in ragione del fatto che, al fine di poter qualificare l'incidente come infortunio in itinere sarebbe stato necessario accertare che il tragitto effettuato fosse quello normalmente utilizzabile per collegare l'abitazione con il luogo di lavoro. L'eventuale deviazione, inoltre, sarebbe dovuta essere giustificata da causa di forza maggiore o da esigenze essenziali. Tali ipotesi non venivano ravvisate nella circostanza addotta dalla ricorrente, consistente nella decisione del lavoratore di andare a prendere e riaccompnare a casa a conclusione della serata il collega perché privo di mezzo di trasporto proprio. A parere della Corte, dunque, la condotta del lavoratore aveva realizzato quel rischio elettivo che aveva interrotto il necessario nesso tra la condotta del lavoratore e l'evento, il quale avrebbe consentito l'indennizzo dell'infortunio in itinere.

Avverso tale decisione ricorreva per Cassazione la moglie del lavoratore, con tre motivi di doglianza. Con il primo motivo lamentava l'erronea applicazione della disciplina dell'infortunio in itinere in quanto, nel caso di specie, l'infortunio avveniva a causa di uno specifico incarico del datore di lavoro. Subordinatamente al primo, con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, dal momento che l'art. 210 del medesimo decreto prevede che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate; in tal modo il legislatore avrebbe specificato che restano esclusi dall'indennizzo unicamente gli infortuni verificatisi durante una deviazione del tutto indipendente dal lavoro. Infine, con il terzo motivo contestava l'omesso esame circa la tardiva e l'immotivata allegazione della documentazione accertante lo stato di ebbrezza del lavoratore emergente dalla consulenza chimico-tossicologica espletata. Peraltro, nel corso del procedimento veniva accertato che il lavoratore fosse deceduto a causa del guard rail non a norma, a nulla rilevando lo stato del guidatore.

Tutti i motivi, esaminati congiuntamente, venivano ritenuti infondati e il ricorso rigettato. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la sentenza impugnata aveva espressamente accertato che “ (...) la deviazione del percorso è stata determinata dalla decisione del C. di andare a prendere e riaccompnare a casa, a conclusione della serata, il barman B. , il quale aveva fatto presente che, a causa di un guasto alla propria autovettura, non avrebbe potuto recarsi al lavoro per la serata del (OMISSIS); dunque, poiché nelle ore notturne nei pressi del locale non vi erano mezzi pubblici, il C. decise di prendere e riaccompnare il barman per garantire la sua presenza durante la serata inaugurale del locale. (...) la mancata percorrenza dell'iter normale per raggiungere la propria abitazione dal lavoro (...) è stata il frutto di una scelta nell'ambito di una pluralità di alternative possibili (...)”. Dunque, a fronte del positivo accertamento del fatto che fu una scelta del dipendente quella di accompagnare il proprio collega, i giudici negavano che l'incidente mortale

potesse ritenersi occorso nell'espletamento di attività di lavoro e su tale premessa escludevano la configurabilità dell'infortunio in itinere.

Inoltre, sebbene l'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 copra tutti i casi di "infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro", ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, l'unico limite è rappresentato dal cosiddetto del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore.

Nel caso di specie, infatti, veniva accertato che l'evento fu frutto di un'arbitraria scelta del lavoratore spezzandosi, così, il nesso causale e funzionale con l'attività lavorativa. Ne consegue, pertanto, che seppure è vero che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa, è opportuno verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguito e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa.

FOCUS

L'EVOLUZIONE DIGITALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: ADDIO ALLE CREDENZIALI FISCONLINE

Nel corso degli ultimi anni l'accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia di Riscossione ha subito un incremento costante, raggiungendo una crescita di 32,5 punti percentuali solo nei primi otto mesi del 2021, con oltre 1 milione di contratti di locazione e 2 milioni di atti pubblici registrati e circa quattrocentomila documenti trasmessi attraverso il servizio Civis.

L'Amministrazione Finanziaria ha, pertanto, statuito che dal 1° ottobre ai cittadini sarà concesso fruire dei servizi telematici del Fisco esclusivamente avvalendosi dello SPID (Identità Digitale), della CIE (Carta di identità elettronica) e della CNS (Carta nazionale dei servizi).

Essendo l'universo dei servizi fiscali arricchitosi di nuove opportunità facilmente accessibili agli utenti dal computer di casa, si è reso necessario dismettere username e password Fisconline come previsto dal Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020) a decorrere dalla mezzanotte del 30 settembre 2021, fatta eccezione per i professionisti e le imprese che potranno continuare ad utilizzare le loro attuali credenziali.

Al pari di quest'ultimi non subiranno variazioni i servizi dedicati alla verifica del codice fiscale e della partita IVA o alla prenotazione appuntamenti, che non necessitano di registrazione, nonché quelli presenti nell'area riservata del sito Relazioni Esterne e Governance Relazioni con i Media e dell'app Equiclick, dai quali sarà sempre possibile:

- consultare la propria situazione debitoria, la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti;
- presentare una richiesta di rateizzazione ottenendo poi il relativo piano di dilazione o chiedere la sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge;
- attivare il servizio di alert "Se Mi Scordo" per ricevere i promemoria delle proprie scadenze o delegare un intermediario a operare per proprio conto.

Nonostante vi sia stata la sospensione dell'attività di riscossione nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quasi quattro milioni di contribuenti hanno monitorato dalla propria area riservata lo "stato" delle rateizzazioni in corso, chiedendo informazioni, la copia dei bollettini per pagare una dilazione in corso, la copia della Comunicazione riferita alla "rottamazione", scaricando la modulistica e prenotando un appuntamento agli sportelli.

Con oltre 24 milioni di utenze già erogate, lo Spid è il Sistema Pubblico di Identità Digitale basato su credenziali personali che, grazie ad accurate verifiche di sicurezza, consentono l'accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti attraverso uno dei nove gestori di identità digitale attualmente operativi. Perché l'utenza sia attivata è necessario essere maggiorenni, avere un documento italiano in corso di validità, la tessera sanitaria (o tesserino di codice fiscale), un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare personale.

Uno strumento alternativo che permette l'accesso ai servizi della PA è la CIE, la nuova Carta di identità elettronica rilasciata dal Comune di residenza, per la quale è indispensabile assicurarsi di disporre dell'intero codice pin e di aver installato sul proprio smartphone l'applicazione "Cie Id" o, in alternativa, utilizzare un pc

dotato di lettore di smart card. Infine, la Carta Nazionale dei Servizi permette di accedere agli stessi servizi attraverso una chiavetta Usb o una smart card dotata di microchip.

Le credenziali Fisconline, Entratel o Sister continueranno a essere rilasciate alle persone fisiche titolari di partita Iva e alle persone giuridiche (PNF) anche dopo il 1° ottobre 2021, in attesa che un apposito decreto attuativo del Codice dell'amministrazione digitale stabilisca le regole per queste categorie di utenti.

IL QUESITO DEL MESE

CONGEDO PARENTALE



Richiesta:

Vale sempre un preavviso all'azienda non inferiore a 5 giorni nel caso di fruizione a giornate e non inferiore a 2 giorni nel caso di fruizione del congedo su base oraria? L'azienda applica il CCNL legno e in esso nulla è disciplinato



Risposta:

I genitori che intendano avvalersi del congedo parentale devono, salvo casi di oggettiva impossibilità, preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria (art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 80/2015 a decorrere dal 25 giugno 2015, inizialmente per il solo anno 2015 e successivamente reso strutturale dall'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015).

Le clausole della contrattazione collettiva già vigenti al 25 giugno 2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti. Pertanto, i termini di preavviso minimi restano fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi (ML interpello n. 13/2016).

Nel CCNL Legno Az. Industriali non vi è nessun riferimento in merito ai termini di preavviso quindi valgono le regole generali previste dalla norma.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

PENSIONE COMPLEMENTARE ESTERA: VIA LIBERA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Con l'interpello n. 616 pubblicato lo scorso 20 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole all'applicazione delle agevolazioni fiscali alla pensione complementare estera ad un cittadino statunitense che avrebbe trasferito la propria residenza in Italia. Si riporta il testo integrale dell'interpello.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante rappresenta:

- di essere residente fiscalmente negli Stati Uniti da 11 anni;
- che intende trasferire la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno di Italia;
- di non percepire reddito da pensione (non avendo raggiunto l'età pensionabile) ma di avere diritto, avendo cessato l'impiego, di percepire subito la pensione usufruendo del programma "Substantial Equal Periodic Payments" (in breve "SEPP") per ricevere i relativi pagamenti prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

Il programma SEPP, riguarda "il sistema pensionistico complementare americano e permette di prelevare denaro dall'IRA (individual retirement account), un conto pensionistico complementare individuale (...) prima dei 59, 5 anni, senza subire penalità per il prelievo anticipato". Chi aderisce a tale programma riceve pagamenti mensili o annuali dal suo conto pensionistico (IRA) per cinque anni fino a quando non raggiunge l'età di 59,5, se il raggiungimento di tale soglia pensionistica è successiva alla scadenza del quinquennio. L'Istante intende esercitare l'opzione per l'applicazione dell'articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) e chiede di conoscere se le somme derivanti dall'adesione al programma SEPP, prelevate dal suo conto pensionistico complementare individuale, siano da inquadrare come redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2 lett. a), al fine di poter beneficiare del regime per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui allo stesso articolo 24-ter.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'Istante l'adesione al programma SEPP rientra nel regime di cui all'articolo 24-ter del TUIR, in quanto tali pagamenti sono annoverabili sia nella categoria di "pensione di ogni genere" che in quella di assegni ad essi equiparati.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell'Istante, anche con riferimento all'effettiva residenza all'estero del contribuente.

L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Pagina 2 di 7 bilancio 2019"), ha inserito l'articolo 24-ter del TUIR (modificato dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, il comma 1 dello stesso articolo 24-ter del TUIR prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

Come chiarito con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero (secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter.

Al riguardo, si evidenzia che per accedere al regime è richiesto il trasferimento Pagina 3 di 7 della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati. Considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei comuni, tra l'altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese, la fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.

A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l'Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA - Tax Information Exchange Agreement - ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Per effetto dei successivi commi 2, 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter del TUIR, l'opzione è:

- esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (comma 2);
- valida per i primi nove periodi d'imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale - anno in cui l'opzione diviene efficace (comma 4);

- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta (comma 5).

Per l'accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera Pagina 4 di 7 a), erogati da soggetti esteri». Il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento, tra l'altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche solo con riferimento ai soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Al riguardo, si rammenta che in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati». Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente". Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Come chiarito con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).

L'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l'accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il Pagina 5 di 7 Paese della fonte.

Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (articolo 15-ter del d.lgs. n. 252 del 2005), invece, riconducibili, nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1 lettera h-bis) del TUIR e tassate in forza del rinvio contenuto nell'articolo 52, comma 1 lettera d) in base alle disposizioni del d.lgs. n. 252 del 2005.

Con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato, l'Istante intende beneficiare di un programma SEPP che ha la funzione di consentire all'interessato di percepire prima del raggiungimento dell'età pensionabile delle somme relative all'adesione dello stesso ad "un conto pensionistico complementare americano".

Considerata, quindi, la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell'età pensionabile, si ritiene che le stesse prestazioni siano riconducibili nell'ambito dei redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, pertanto, l'Istante, dall'anno di Pagina 6 di 7 trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni previsti dalla disciplina in esame, potrà accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24-ter del TUIR per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE REDDITUALE

L'INPS, con il messaggio n. 3154 del 21 settembre 2021 ha fornito le indicazioni per la presentazione della dichiarazione reddituale a tutti i pensionati che percepiscono redditi da lavoro autonomo. Di seguito il testo del messaggio.

1. Premessa

L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2021, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020.

Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020.

2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare

n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua ad operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par. 2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3).

3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020 entro il 30 novembre 2021, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1) L'articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2020 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.702,54 euro.

3.2) L'articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B).

Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1, e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

A norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell'articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto in favore degli stessi soggetti.

4. Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

5. Modalità di presentazione della dichiarazione

Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE).

L'interessato, qualora non posseda idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo: <https://www.spid.gov.it/>

Il pensionato, una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it, può accedere all'elenco "Prestazioni e servizi" e selezionare la voce "Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato" (per la dichiarazione RED).

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2021 (dichiarazione redditi per l'anno 2020).

I cittadini in possesso di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE), potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

Si ricorda, come previsto dalla circolare n. 95 del 2 luglio 2021 e dal messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021, che per assicurare una più graduale transizione dal PIN verso l'utilizzo di credenziali SPID, CIE e CNS, l'accesso tramite PIN ai servizi online non è più consentito a partire dal 1° ottobre 2021.

6. Regime sanzionatorio

Ai sensi del comma 8-bis, aggiunto all'articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi

da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

7. Dichiarazione a preventivo per l'anno 2021

A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 662/1996, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tale fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al paragrafo 5 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2021.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021, resa a consuntivo nell'anno 2022.

8. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell'anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente.

I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo sei periodi nell'anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:

- Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM;
- Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM;
- Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.

All'interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.

Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi, andranno obbligatoriamente indicati i seguenti valori:

Periodo DA = '01' Periodo A = '12' Importo = 0

per ogni tipologia di reddito richiesta.

9. Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (cfr. l'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274 e l'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).

Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, occorre chiarire che tale divieto non opera, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all'impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d'istituto.

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che, in caso svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (cfr. l'articolo 34 della legge n. 177/1976).

RECUPERO CREDITI PER DANNO ERARIALE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI

L'INPS, nel messaggio n. 3187 del 22 settembre 2021 ha fornito chiarimenti sulla legittimità delle procedure di recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni anche in caso di danno erariale a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti. Si riporta il testo integrale del messaggio.

1. Recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni. Principi generali

Nell'ambito delle attività finalizzate al pagamento mensile delle pensioni, l'INPS deve gestire, tra le altre, quelle correlate ai rapporti obbligatori a carico dei titolari dei trattamenti pensionistici.

Tali attività, in presenza di situazioni debitorie di diversa natura a carico dei pensionati, possono concretizzarsi nel recupero dei relativi crediti da parte dell'Istituto, mediante il prelievo diretto di quote di pensione e il versamento delle stesse ai rispettivi creditori.

Posto che titolari del credito possono essere l'INPS o soggetti terzi, in entrambi i casi l'attribuzione all'Istituto del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Inoltre, in ragione della disciplina peculiare dei diversi rapporti obbligatori dai quali deriva il recupero su pensione, le rispettive normative vigenti pongono precisi limiti all'importo delle trattenute applicabili.

Per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti vantati da soggetti terzi, l'Istituto svolge tale attività, in via di principio, assumendo una posizione di terzietà rispetto al rapporto principale sussistente tra il pensionato debitore e il soggetto titolare del credito.

Detto ruolo di terzietà è connesso al rapporto di provvista con il pensionato/debitore e permane fino all'estinzione del debito ovvero fino alla eliminazione della pensione per decesso del titolare o per altre cause di estinzione (ad esempio, la salvaguardia del trattamento minimo).

Il prelievo può derivare da rapporti fondati su un atto negoziale posto in essere dal titolare della pensione. È il caso dei contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero della concessione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontario), di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'obbligazione pecuniaria a carico del pensionato è di natura volontaria anche nel caso di iscrizione a un'Organizzazione sindacale, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, che comporti il pagamento delle quote associative.

Il prelievo può altresì essere conseguente a fatti giuridici non di natura negoziale, come nei casi di:

rapporto di sostituzione tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto per il prelievo delle imposte a carico del pensionato nella sua qualità di contribuente;

sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria ovvero ordinanza di assegnazione giudiziale conseguente ai processi di esecuzione forzata presso terzi, in virtù dei quali l’Istituto è chiamato ad adempiere nella qualità di terzo pignorato;

provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione (ad esempio, per corresponsione degli assegni divorzili).

1.1 Processi di recupero crediti c.d. extra ordinem

Come sopra evidenziato, in assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il potere impositivo, l’Istituto non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute su pensioni, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari.

Le richieste di recupero c.d. extra ordinem – ivi comprese quelle provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze stipendiali erogate a lavoratori dipendenti, collocati poi in quiescenza – mancano, pertanto, dei presupposti legali per la relativa applicazione, anche qualora sussista il consenso espresso del pensionato.

Coerentemente a quanto suesposto, devono ritenersi superate tutte le diverse indicazioni a suo tempo emanate anche dagli Enti confluiti nell’Istituto (cfr., ad esempio, l’informativa n. 6 del 24 gennaio 2000 del soppresso INPDAP che autorizzava le Sedi provinciali “a dare esecuzione alle richieste di proseguire sui rispettivi trattamenti di quiescenza le ritenute già disposte dalle competenti Direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro per il recupero di crediti erariali accertati sulle partite di stipendio del personale amministrato, chiuse per collocamento a riposo dei titolari, purché corredate di apposita autorizzazione degli interessati”).

In via del tutto eccezionale, le trattenute relative a crediti c.d. extra ordinem già in corso su pensione continueranno a essere gestite secondo le prassi a suo tempo adottate, fino all’estinzione del debito ovvero fino alla cessazione del rapporto di provvista per decesso del titolare della pensione o per qualsiasi altra causa di estinzione del diritto a pensione. La sussistenza di tali trattenute non potrà in ogni caso prescindere dal rispetto delle salvaguardie di legge previste e dovrà soggiacere ad eventuale concorso con altre ritenute, anche successive da considerarsi prioritarie rispetto a quelle operate a tale titolo.

Resta ferma, comunque, la possibilità per gli Organismi pubblici, eventualmente interessati, di ricorrere alla proposta di atti convenzionali con l’Istituto, da stipulare esclusivamente a livello centrale, aventi ad oggetto servizi di pagamento a beneficio di specifiche platee di potenziali fruitori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa.

In tali termini i processi di recupero c.d. convenzionali devono prevedere espressamente obblighi a carico dell’Organismo interessato, delineare un impianto procedimentale che presupponga l’acquisizione del consenso esplicito da parte del pensionato il cui trattamento di pensione sia oggetto di prelievo, nonché stabilire gli oneri a ristoro dei costi che l’Istituto è tenuto a sostenere ai fini dell’azione amministrativa e della realizzazione delle procedure informatiche ad essa specificatamente dedicate.

2. Recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti

Fermi restando i molteplici processi di recupero su pensione attivati in applicazione delle diverse normative di settore, per i quali si richiamano le circolari e i messaggi già emanati dall’Istituto in materia, si forniscono

chiarimenti relativamente al recupero dei crediti erariali a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

L'esecuzione delle sentenze esecutive di condanna per danno erariale emanate dalla Corte dei Conti trova la sua disciplina nel Codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 214 del citato Codice, alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l'Amministrazione o l'Ente titolare del credito - attraverso l'Ufficio designato - a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviando l'azione di recupero del credito mediante una delle seguenti modalità di riscossione:

- a) recupero in via amministrativa;
- b) esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;
- c) iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.

L'Ufficio designato effettua la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

Il comma 8 dell'articolo 214 dispone che: "Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta".

Ai sensi del successivo articolo 215 del Codice di giustizia contabile, il recupero del credito erariale in via amministrativa "è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati".

Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'Ufficio che ha in carico il credito, alla quale l'Ufficio o l'Ente erogatore della prestazione dà esecuzione immediata.

Il debitore può chiedere, tuttavia, di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dall'Ufficio precedente.

A richiesta del debitore, il recupero o il pagamento possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'Ufficio designato, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del Pubblico Ministero territorialmente competente.

L'articolo 216 del Codice di giustizia contabile detta, inoltre, disposizioni in merito all'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del Codice di procedura civile. L'Amministrazione o Ente che esercita l'azione di recupero del credito erariale tiene informato il Pubblico Ministero dell'andamento della

procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.

Infine, il richiamato articolo 216 prevede espressamente al comma 3 che il credito erariale sia assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del Codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del Codice civile.

2.1 Recupero crediti per danno all'erario azionato dall'Amministrazione o Ente creditore da parte dell'INPS

L'INPS può essere chiamato al recupero del credito per danno erariale azionato dall'Amministrazione o Ente creditore in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso di pignoramento presso terzi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2. Come anticipato, l'Istituto svolge tale attività in posizione di terzietà.

Per quanto attiene alle procedure esecutive mobiliari presso terzi, si rinvia a quanto stabilito al Libro III del Codice di procedura civile.

In caso di recupero in via amministrativa, l'Istituto, ove ne ricorrano i presupposti di legge, dispone le ritenute sul trattamento pensionistico del debitore e su quanto a questi spetti a titolo di arretrati di pensione o di trattamento di fine servizio/rapporto, in favore del creditore.

L'Amministrazione o l'Ente pubblico che vanta nei confronti dei pensionati debitori uno o più crediti azionabili mediante tale modalità dovrà trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC, una richiesta alle Direzioni regionali e/o di coordinamento metropolitano competenti per territorio e per materia, allegando la documentazione comprovante il diritto a ottenere, per il tramite dell'Istituto, la soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria.

In particolare, è necessario trasmettere i seguenti elementi informativi:

- dati anagrafici del pensionato debitore;
- codice fiscale del pensionato debitore;
- ogni altra informazione utile a individuare il pensionato debitore;
- importo complessivo da recuperare;
- coordinate bancarie/postali di versamento e relativo codice fiscale/partita IVA dell'intestatario del conto;
- copia della sentenza di condanna munita di formula esecutiva;
- atto dell'Amministrazione procedente indicante la volontà di agire in via amministrativa;
- eventuale piano di rateizzazione del debito, concordato con il debitore e approvato dal Pubblico Ministero competente.

Le richieste sprovviste degli elementi suddetti, indispensabili a individuare il soggetto debitore e a confermare la natura del credito vantato, non potranno essere prese in considerazione da parte dell'INPS, con conseguente esonero di qualsivoglia responsabilità da parte dello stesso.

Ove ricorrano, invece, i presupposti sopra individuati, il recupero sarà disposto a cura delle Strutture territorialmente competenti sul trattamento pensionistico intestato al debitore, tenuto conto anche di

quanto recuperato a titolo di arretrati, ovvero sul trattamento di fine servizio/fine rapporto, nel rispetto della normativa vigente e delle salvaguardie ivi previste. Con separato messaggio verranno fornite alle Strutture territoriali le istruzioni operative per la gestione dei recuperi.

In particolare, riguardo all'importo mensile da recuperare sul trattamento pensionistico del debitore, sugli arretrati di pensione e sul trattamento di fine servizio/fine rapporto, ai fini delle modalità di calcolo è applicabile l'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui dispone che "le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati o pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, con salvaguardia, per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, dell'importo corrispondente al trattamento minimo.

Fissati i limiti e le salvaguardie legali, il recupero potrà subire variazioni in corso di ammortamento qualora sopraggiungano eventi modificativi che possano ridurre o anche azzerare la capienza della prestazione pensionistica dell'interessato o potrà cessare in caso di decesso dello stesso o per effetto di altre cause di eliminazione della prestazione.

Per quanto concerne, inoltre, l'avvio del piano di ammortamento del debito con prelievo su pensione si precisa che, per ragioni di natura tecnico-procedurale correlate ai tempi di lavorazione di tale processo, la trattenuta verrà applicata sul rateo mensile in pagamento compatibilmente con la prima elaborazione utile rispetto alla data di notifica all'INPS della citata istanza, corredata dai documenti comprovanti il diritto al recupero da parte dell'Amministrazione o dell'Ente creditori. Come sopra specificato, ciò avverrà a condizione che siano stati forniti tutti gli elementi utili all'individuazione del soggetto debitore, nonché le modalità di pagamento delle quote creditizie, affinché possano essere correttamente acquisite.

A tale riguardo, come già precisato in altri messaggi in materia, si rammenta che non è possibile disporre mandati di pagamento in favore di Amministrazioni ed Enti pubblici su coordinate IBAN intestate alla Banca d'Italia con codice ABI 01000.

Il pagamento tramite il conto corrente postale della Tesoreria dello Stato, previa comunicazione all'INPS del capo, capitolo e articolo (elementi identificativi indispensabili a ottenere da parte della Tesoreria stessa il giroconto delle quote creditizie di propria spettanza) è attualmente in uso solo per i pensionati della Gestione pubblica.

Pertanto, le Amministrazioni e gli Enti che si rivolgono all'INPS per la riscossione delle quote creditizie di propria spettanza devono fornire le coordinate di pagamento intestate agli stessi, al fine di consentire una puntuale e diretta gestione di tutti i pagamenti emessi in favore delle medesime, ivi comprese le eventuali riemissioni di quote non andate a buon fine.

Si sottolinea che la disposizione di pagamento su coordinate intestate direttamente alle Amministrazioni e agli Enti pubblici permette all'Istituto di estendere il processo di rendicontazione automatizzata dei mandati di pagamento cumulativi, emessi in favore delle persone giuridiche, a tutte le Amministrazioni ed Enti creditori, mediante l'invio a un indirizzo di posta elettronica ordinaria/PEC, con cadenza mensile, di una reportistica in ordine alle quote creditizie complessivamente vantate per ciascuna Gestione (privata/pubblica).

La citata reportistica contiene una serie di informazioni volte ad agevolare il creditore nell'individuazione di ogni singola posizione, come il nome del debitore, la motivazione del recupero e la singola quota versata. Essa consente altresì alle Amministrazioni e agli Enti pubblici di prendere visione di eventuali scarti - come nell'ipotesi di decesso del debitore - o compensazioni effettuate per recupero delle quote eccedenti o non dovute.

In ragione della natura privilegiata del credito, si invitano le Amministrazioni e gli Enti creditori ad avviare un colloquio puntuale con le Strutture INPS chiamate alla gestione di tale attività, astenendosi dall'invio di richieste incomplete e provvedendo periodicamente alla trasmissione dei piani di ammortamento dei debiti aggiornati. Sarà cura delle Strutture INPS competenti confermare l'attivazione del recupero e fornire, con cadenza annuale, aggiornamenti sullo stato e sulle modalità di prelievo effettuate.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.